

Reggio Emilia, lì 14/01/2022

**Alla cortese attenzione degli Enti:
Unione Bassa Reggiana
Unione Comuni Pianura Reggiana
Unione dei Comuni della Val d'Enza
Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano
Unione Terra di Mezzo
Unione Tresinaro Secchia
Comune di Albinea
Comune di Quattro Castella
Comune di Vezzano sul Crostolo**

**E p.c.:
Al dirigente f.f.
dell'Unità Speciale per l'Edilizia Scolastica e la Sismica**

OGGETTO: CONVENZIONE IN MATERIA SISMICA

Con la presente si trasmette la convenzione relativa all'affidamento alla Provincia di Reggio Emilia dell'esercizio delle funzioni di cui alla LR 19/2008 in materia sismica.

La convenzione è efficace dal 2022 a tempo indeterminato.

Si coglie l'occasione per confermare che anche relativamente al 2021, come anticipato con precedente nota, le entrate da diritti coprono integralmente le spese di funzionamento del servizio e pertanto non vengono richieste integrazioni ai Comuni.

Distinti saluti

**Il Segretario Generale
della Provincia di Reggio Emilia
(F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI)**
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n° 82/2005 e s.m.i.)

**CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 267/2000 PER IL CONFERIMENTO ALLA
PROVINCIA STESSA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA DI CUI ALLA L.R.
19/2008.**

Tra l'Unione Bassa Reggiana, l'Unione Comuni Pianura Reggiana, l'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano, l'Unione Terra di Mezzo, l'Unione Tresinaro Secchia, l'Unione Val d'Enza, il Comune di Albinea, il Comune di Quattro Castella e il Comune di Vezzano sul Crostolo,

e la Provincia di Reggio Emilia

Premesso:

1. che l'art. 3 della L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 "Norme per la riduzione del rischio sismico" (d'ora innanzi semplicemente "legge regionale") assegna ai comuni le funzioni in materia sismica, prevedendo al possibilità di avvalersi per un periodo non inferiore a 10 anni delle strutture regionali competenti in materia sismica;
2. che l'art. 35 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 25 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018" dispone che l'avvalimento delle strutture regionali competenti in materia sismica, previsto dalla legge regionale, cessi il 31 dicembre 2018;
3. che le funzioni in materia sismica svolte dai Comuni consistono tra l'altro nel rilascio delle autorizzazioni sismiche e nella verifica dei depositi delle relazioni sismiche ai sensi rispettivamente degli articoli 11 e 13 della legge regionale;
4. che la disciplina regionale prevede il regime autorizzatorio per le attività edilizie nei comuni a più elevato rischio sismico (Classe 1 e 2) e il regime di deposito, fatta salva l'autorizzazione in alcuni specifici casi, per i comuni nelle classi di rischio sismico più basso (Classe 3 e 4);
5. che i Comuni della provincia, fatto salvo il comune capoluogo, si sono avvalsi fino al 31/12/2018 delle strutture tecniche regionali non disponendo delle specifiche competenze professionali richieste;
6. che in conseguenza della cessazione del regime di avvalimento delle strutture regionali, i Comuni della provincia, con esclusione del capoluogo, hanno sottoscritto una convenzione ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 267/2000 con la Provincia di Reggio Emilia, efficace a seguito di attestazione del segretario generale della Provincia in data 12/09/2018, in forza della quale veniva costituito il Servizio associato per le funzioni sismiche di cui alle LR 19/2008;
7. che tale convenzione prevedeva una durata triennale e quindi è in scadenza al 31/12/2021;
8. che i Comuni hanno formulato un giudizio positivo circa la qualità del servizio prestato e ritengono opportuno proseguire questa esperienza;
9. che al fine di meglio coordinare le attività convenzionali con le previsioni del Piano di riordino territoriale 2021-23 approvato con Deliberazione della giunta regionale n. 853 del 9/06/2021 i

Comuni ritengono opportuno che il conferimento dell'esercizio delle funzioni alla Provincia avvenga per il tramite delle Unioni;

10. che pertanto i Comuni reggiani, con esclusione di alcuni enti, hanno conferito alle Unioni di appartenenza le funzioni sismiche di cui alle LR 19/2008;

11. che i Comuni e le Unioni, in considerazione delle specifiche ed elevate professionalità richieste e dell'esigenza di garantire adeguate economie di scala, hanno ritenuto opportuno conferire l'esercizio di tali funzioni alla Provincia di Reggio Emilia;

tanto premesso

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1. Finalità.

Scopo della presente convenzione è l'esercizio da parte delle Unioni e dei Comuni membri, delle funzioni in materia sismica, come meglio descritte successivamente, attribuite agli stessi dalla legge regionale 19/2018. La convenzione, inoltre, intende promuovere la sicurezza sismica delle costruzioni su tutto il territorio provinciale adottando le opportune misure di prevenzione del rischio.

Art. 2. Oggetto.

Con la presente convenzione ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 267/2000, l'Unione Tresinaro-Secchia, l'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano, l'Unione Terra di Mezzo, l'Unione Comuni Pianura Reggiana, l'Unione Bassa Reggiana, l'Unione Val d'Enza e i Comuni di Albinea, Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo (d'ora innanzi semplicemente "Enti aderenti"), conferiscono alla Provincia di Reggio Emilia (d'ora innanzi semplicemente "Provincia"), le competenze e le attività inerenti le funzioni in materia sismica di cui alla legge regionale 19/2008, attribuite alle medesime dai Comuni membri. Il conferimento ha carattere permanente, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 7.

Art. 3. Competenze.

La Provincia svolgerà in nome e per conto degli Enti aderenti che mantengono la titolarità della funzione, le seguenti attività:

- rilascio delle autorizzazioni sismiche di cui all'art. 11 della legge regionale;
- effettuazione delle verifiche sismiche sui depositi di cui all'art. 13 della legge regionale;
- assistenza e consulenza ai comuni in materia sismica;
- gestione, in via non esclusiva dei rapporti con la Regione Emilia-Romagna in materia sismica;
- attività complementari e accessorie alle funzioni prima elencate.

La Provincia rappresenta gli enti aderenti in tutti i procedimenti e le circostanze rientranti nella materia della presente convenzione, compresa la difesa in giudizio per cause inerenti i provvedimenti del SAS. Le predette competenze possono essere integrate nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1, senza necessità di modificare la presente convenzione previa deliberazione

unanime dell'organismo di cui al successivo art. 8.

Il controllo formale delle pratiche edilizie e della completezza della documentazione allegata resta in capo a ciascun Comune.

Art. 4. Modalità operative e organizzazione.

Per l'esercizio delle funzioni, la Provincia costituisce al proprio interno un apposito servizio denominato Servizio Associato Sismica (in sigla SAS).

Al SAS saranno assegnate le risorse umane dotate delle necessarie competenze tecniche ed amministrative in misura adeguata al volume di pratiche trasmesse dai Comuni, nel rispetto degli standard minimi di cui alle deliberazioni della giunta regionale 1804/2008, n. 120/2009 e s. m. e i.. Il SAS fa capo ad un responsabile con qualifica dirigenziale competente ad adottare gli atti conclusivi dei procedimenti di autorizzazione e verifica. Fermo restando la responsabilità in capo al dirigente, il SAS potrà avvalersi di prestazioni esterne, anche in forma di appalto di servizi, per lo svolgimento di attività preparatoria o complementare.

All'organizzazione del SAS si applica la disciplina della Provincia.

Nello svolgimento delle proprie attività il SAS si atterrà alle disposizioni della disciplina regionale in materia sismica.

Il dirigente preposto al SAS definisce, sentito il Comitato di coordinamento tecnico di cui al successivo art. 9, mediante propria circolare le modalità funzionamento del SAS, in particolare per quanto riguarda la gestione delle pratiche e le relazioni con i professionisti.

Con successivi atti dei rispettivi organi esecutivi, possono venire definite ulteriori aspetti dell'organizzazione del servizio, non rientranti nell'esclusiva competenza della Provincia, compresa l'eventuale regolazione delle facoltà assunzionali.

Art. 5. Piano economico-finanziario.

Il conferimento dell'esercizio delle funzioni è finanziato mediante:

1. i rimborsi forfettari a carico dei richiedenti di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 2271/2016 e successivi aggiornamenti e adeguamenti; il versamento avviene direttamente a favore della Provincia; gli uffici comunali competenti alla ricezioni delle pratiche, verificano l'avvenuto corretto versamento del rimborso per ciascuna tipologia;

2. i contributi versati direttamente dai comuni a copertura integrale della spesa; il contributo in capo a ciascun ente aderente è determinato in proporzione, per il 50% al numero degli abitanti dei comuni aderenti e per il 50% delle pratiche depositate presso ciascun ente, con riferimento all'anno precedente.

Il contributo è definito entro il 31/7 di ciascun anno, fatto salvo eventuali conguagli, attivi o passivi che saranno comunicati entro il 31/3 dell'anno successivo.

Per ragioni di semplificazione contabile e amministrativa, la regolazione dei contributi di cui al precedente punto 2 avviene direttamente tra i Comuni e la Provincia.

I criteri di cui al punto 1 possono essere modificati con il consenso unanime dell'organismo di cui all'art. 8.

Art. 6. Trattamento dati.

Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al Regolamento UE 2016/679 le parti convengono, per ragioni di semplificazione amministrativa, che i flussi di dati vengano gestiti direttamente tra i Comuni ("Titolari del trattamento") membri delle Unioni e la Provincia che, conseguentemente, viene individuata quale "Responsabile del trattamento", come definito dall'art. 28 del citato Regolamento UE. A tal fine si approva l'allegato sub A) e richiamano i disciplinari di incarico di cui all'art. 6 delle convenzioni tra i comuni e le rispettive unioni.

Le parti si riservano tuttavia di modificare le norme in materia di trattamento dei dati personali mediante atti dei rispettivi organi esecutivi.

Art. 7. Durata del conferimento e recesso.

Il conferimento dell'esercizio delle funzioni ha carattere permanente e decorre dall'1/01/2022.

Ogni ente aderente può recedere dandone comunicazione entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo, condizionatamente alla verifica della sostenibilità finanziaria dell'esercizio delle funzioni.

Art. 8. Funzioni di rappresentanza e indirizzo.

Le funzioni di rappresentanza e indirizzo relative a materie di cui alla presente convenzione riguardano in particolare gli orientamenti generali dell'attività e dell'organizzazione del SAS, la determinazione di criteri alternativi per il riparto dei costi di gestione, il complessivo monitoraggio dell'attività del SAS, l'individuazione di eventuali criticità e delle ipotesi di soluzione, oltre che l'integrazione delle attività assegnate al SAS, purché inerenti le attribuzioni comunali in materia sismica e di sicurezza territoriale.

Le funzioni di rappresentanza e indirizzo sono esercitate dalla Conferenza dei presidenti delle Unioni. Se richiesti, partecipano alle sedute con funzioni di assistenza il dirigente preposto al SAS e il segretario generale della Provincia.

Art. 9. Comitato di coordinamento tecnico.

Il Comitato di coordinamento tecnico è composto dal dirigente del SAS, o suo delegato, che svolge anche le funzioni di coordinatore e da un responsabile o dirigente per ciascuno degli enti aderenti, designati dagli stessi. Il Comitato favorisce le relazioni e gli scambi informativi tra i Comuni aderenti e l'ufficio associato contribuendo alla definizione di prassi e procedure. Per particolari esigenze e per favorire il confronto con i diversi portatori di interessi, il comitato tecnico potrà essere allargato, su invito del coordinatore, ai rappresentanti degli ordini professionali e del servizio geologico della Regione Emilia-Romagna.

Art. 10. Sottoscrizione per adesione

In considerazione del numero di enti aderenti alla presente convenzione e delle conseguenti difficoltà a prevedere la sottoscrizione in modalità digitale da parte di tutti i rispettivi legali rappresentanti, l'adesione alla stessa si intende perfezionata mediante formale comunicazione tramite PEC alla Provincia di Reggio Emilia, attestata in calce alla convenzione da parte dei segretari degli

enti aderenti o di chi ne svolge legalmente le funzioni.

ATTESTAZIONE DI EFFICACIA

Il sottoscritto Alfredo L. Tirabassi, in qualità di Segretario Generale della Provincia Reggio Emilia, avendo ricevuto le seguenti formali comunicazioni di adesione:

Comune	Provincia di RE PEC Prot. Gen. N. e data	Estremi della deliberazione del consiglio unionale o comunale N. e data
UNIONE BASSA REGGIANA	35948 del 23/12/2021	DCU n. 52 del 20/12/2021
UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA	36378 del 29/12/2021	DCU n. 30 del 27/12/2021
UNIONE VAL D'ENZA	630 del 12/01/2022	DCU n. 5 del 11/01/2022
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	33705 del 03/12/2021	DCU n. 39 del 30/11/2021
UNIONE TERRA DI MEZZO	33465 del 01/12/2021	DCU n. 34 del 29/10/2021
UNIONE TRESINARO SECCHIA	33831 del 06/12/2021	DCU n. 44 del 26/10/2021
COMUNE DI ALBINEA	33483 del 02/12/2021	DCC n. 67 del 29/11/2021
COMUNE DI QUATTRO CASTELLA	33543 del 02/12/2021	DCC n. 63 del 25/11/2021
COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO	33537 del 02/12/2021	DCC n. 32 del 29/11/2021

ATTESTA

ai sensi dell'art. 10 della convenzione

che la stessa è pienamente efficace tra gli enti aderenti dalla data odierna e con effetti dal 01/01/2022.

Reggio Emilia, 12 gennaio 2022

Il Segretario Generale della Provincia Reggio Emilia

Firmato digitalmente da Alfredo Luigi Tirabassi
Data: 12/01/2022 14:15:15

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Allegato alla Convenzione per il conferimento, per il tramite delle unioni o direttamente, delle funzioni in materia di Sismica di cui alla Legge Regionale 19/2008

Accordo per il trattamento di dati personali

Il presente Accordo costituisce allegato parte integrante alla Convenzione per l'Ufficio Associato per le Verifiche Sismiche stipulato tra le Unioni e i Comuni aderenti "Titolari del Trattamento" e la Provincia di Reggio Emilia, soggetto che esercita effettivamente la funzione delegata, (di seguito anche "Parti").

La Provincia di Reggio Emilia viene designata quale "Responsabile del trattamento" (in seguito Responsabile) di dati personali ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito: GDPR), in quanto presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento rispetti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e assicuri la tutela degli interessati. Il Responsabile è tenuto a comunicare ai Comuni eventuali situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progressotecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità allo svolgimento dell'incarico.

In particolare, il trattamento dei dati personali è così individuato:

- Oggetto: supporto, facilitazione, verifica ed esperimento delle pratiche relative all'Ufficio Associato per le Verifiche sismiche ;
- Durata: sino alla scadenza della Convenzione;
- Finalità del trattamento: espletamento delle funzioni istituzionali previste in attuazione della L.R. 19/2008 in materia sismica ed in particolare per istruire il procedimento amministrativo istanziato dall'utente;
- Natura di dati personali trattati: dati comuni;
- Categorie di interessati: cittadini

Le Parti convengono quanto segue

1. Definizioni e disposizioni applicabili

1. Ai fini del presente Accordo si applicano le definizioni e le disposizioni di cui al GDPR, la normativa statale e regionale in materia di protezione dei dati personali, nonché i provvedimenti e le decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Modalità di trattamento dei dati e istruzioni

1. Relativamente ai dati personali che tratta per conto dei Comuni, il Responsabile si impegna a trattarli nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, in modo lecito e secondo correttezza, solo ai fini dell'esecuzione collaborazione della Convenzione e nel rispetto delle istruzioni fornite dai Comuni con il presente accordo;

2. Il Responsabile si obbliga a adottare procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate dagli interessati ai Comuni relativamente ai loro dati personali;

3. Nella disciplina delle procedure di cui al comma 2, il Responsabile si obbliga a conformarsi alle istruzioni eventualmente fornite dai Comuni;

4. Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire ai Comuni la cooperazione, l'assistenza e le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1;

5. Ai sensi dell'art. 30 del GDPR, il Responsabile del trattamento deve compilare e rendere disponibile a richiesta dei Comuni un registro dei trattamenti dati personali;

6. Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione anche al fine dell'esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR.

3. Misure di sicurezza

1. Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere le misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, da danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati. Tali misure sono state impostate dai Comuni sui sistemi di sua proprietà e gli stessi sono dati in dotazione al Responsabile per fornire supporto ai soggetti interessati.

2. Il Responsabile del trattamento, per quanto di propria competenza, deve adottare misure organizzative adeguate a salvaguardare la sicurezza dei dati, al fine di prevenire l'accesso non autorizzato a qualsiasi dato personale.

4. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione

1. Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito: "incaricati") effettuati per conto dei Comuni.

2. Il Responsabile garantisce altresì che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica.

3. Il Responsabile, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, non può imporre ai propri incaricati obblighi di riservatezza meno onerosi di quelli previsti dalla collaborazione nella Convenzione. In ogni caso, risponde direttamente per qualsiasi divulgazione di dati personali effettuata dai propri incaricati, in violazione della collaborazione della Convenzione, del presente Accordo e delle disposizioni di cui all'articolo 1.

5. Sub-responsabili del trattamento di dati personali

1. Nel corso dell'esecuzione della collaborazione della Convenzione, il Responsabile è autorizzato, sin d'ora, a designare altri responsabili del trattamento ("Sub-responsabili"), previa informazione ai Comuni stipulando con gli stessi un Accordo ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4, del GDPR, che preveda condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo. In particolare, nell'ambito dell'Accordo tra Responsabile e Sub-responsabili è posto in capo a questi ultimi l'obbligo di consentire ai Comuni di esercitare l'attività di vigilanza di cui all'articolo 8.

2. Nell'Accordo di cui al comma 1, il Sub-responsabile si obbliga a stipulare con i Comuni, su richiesta della stessa, un Accordo per il trattamento di dati che, salvo ulteriori e specifiche previsioni, preveda gli stessi contenuti di cui al presente Accordo.

3. Qualora il Sub-responsabile non adempia ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti dei Comuni la responsabilità dell'adempimento degli stessi.

6. Trattamento dei dati personali fuori dell'Unione Europea

1. I Comuni non autorizzano il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

7. Cancellazione dei dati personali

1. Il Responsabile provvede, su richiesta dei Comuni, alla restituzione o alla cancellazione dei dati personali trattati alla cessazione della collaborazione della Convenzione, in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dagli stessi o, in ogni caso, al termine del periodo di conservazione dei dati stessi.

8. Vigilanza

1. Il Responsabile si rende disponibile a specifiche attività di revisione ed ispezione in tema di privacy e sicurezza informatica da parte dei Comuni.

2. Il Responsabile consente ai Comuni l'accesso ai propri locali al fine di verificare il rispetto degli obblighi derivanti dalla collaborazione dalla Convenzione, dal presente Accordo e dalle disposizioni di cui all'articolo

3. L'esperimento di tali verifiche non può avere ad oggetto dati di terze parti, né informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza sulla base della normativa vigente.

4. Le verifiche previste dal presente articolo possono essere esperite dai Comuni anche richiedendo al Responsabile di attestare la conformità della propria organizzazione agli obblighi derivanti dal presente Accordo e dalle disposizioni di cui all'articolo 1.

9. Indagini dell'Autorità e reclami

1. Nei limiti delle disposizioni di cui all'articolo 1, il Responsabile o il Sub-responsabile informa tempestivamente i Comuni:

- a) delle richieste o delle comunicazioni del Garante per la protezione dei dati personali o delle forze dell'ordine;
- b) delle istanze ricevute dai soggetti interessati.

2. Il Responsabile fornisce gratuitamente la necessaria assistenza ai Comuni per garantire che la stessa possa rispondere a tali richieste, istanze o comunicazioni nei termini previsti.

10. Violazione dei dati personali (data breach) e obblighi di notifica

1. Il Responsabile, in virtù di quanto previsto dall'art. 33 del GDPR, deve comunicare, a mezzo di posta elettronica certificata, ai Comuni, tempestivamente e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i Sub-responsabili. Fermo restando quanto previsto dall'art. 33, paragrafo 3, del GDPR, tale comunicazione deve contenere ogni altra informazione utile alla gestione del data breach.

2. Il Responsabile deve fornire il supporto necessario ai Comuni ai fini delle indagini e delle valutazioni in ordine alla violazione di dati, anche al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi e, d'intesa con i Comuni, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Il Responsabile non può rilasciare alcuna dichiarazione pubblica, né pubblicare alcun comunicato stampa riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza il previo consenso scritto dei Comuni.

11. Responsabilità

Il Responsabile risponde del danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto agli obblighi previsti dal GDPR o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni legislative dei Comuni sancite nel presente Accordo.